



Tempo di viaggio e trattamento economico

di Michele Regina

Il Ministero del Lavoro con l'interpello n°15 del 2.4.2010 interviene in tema di trattamento di trasferta e computo delle ore di viaggio.

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) chiede al Ministero lumi su come debba essere considerato il tempo di viaggio per le trasferte e il relativo trattamento economico.

Il Ministero ricorda che il Dlgs 66/2003 all'art. 1 disciplina l'orario di lavoro come *qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni*.

Pertanto l'orario di lavoro è caratterizzato dalla **messa a disposizione** a favore del datore di lavoro e **dall'esercizio dell'attività** o delle proprie **funzioni** da parte del prestatore.

Non è pertanto sufficiente essere *solo al lavoro* ma vi deve la messa a disposizione con contestuale attività effettiva, così come già a suo tempo ricordato anche nei Principi sull'orario di lavoro da parte dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

Tale accezione, sicuramente più articolata e ampia rispetto alla previgente normativa (RDL 692 del 1923), suffragata anche dalla giurisprudenza della Cassazione e del CdS, per il Ministero porta a escludere quale tempo di lavoro quello necessario per recarsi al lavoro. Del resto l'art. 8 del citato Dlgs 66 richiamando la legislazione del 1923 afferma che il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro non costituisce orario di lavoro come nemmeno il tempo per l'andata al posto di lavoro e quello per il ritorno.

Alla luce di quanto sopra il tempo per viaggio di trasferta per il Ministero non si computa come orario di lavoro. Del resto, salvo diverse previsioni in deroga previste dai CCNL, il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro può essere *residualmente* computato come orario solo quando lo stesso sia funzionale alla prestazione stessa: ma questo è il caso di dipendenti che chiamati giornalmente presso la sede dell'impresa a svolgere la propria prestazione sono dalla stessa di volta in volta inviati a svolgere in diverse località la prestazione lavorativa¹.

A prescindere dal caso di cui sopra, ovvero dalle deroghe dei CCNL, il

tempo viaggio per le trasferte non costituisce esplicazione di attività lavorativa.

Il disagio per lo stesso può essere ristorato con voci indennitarie quali le c.d. indennità di trasferta nel rispetto della normativa previdenziale e fiscale.

Il legislatore nel TUIR (art. 51 comma 5 del DPR 917 del 1986²) ha del resto già previsto tali voci e il relativo trattamento sia nel territorio comunale, che extra ovvero estero.

Il disagio psico-fisico del tempo viaggio per trasferta ha quindi ristoro con voci indennitarie e non retributive vere proprie, le quali sono correlate all'esplicazione della prestazione. Laddove vi sia una deroga contrattuale, prevista dall'art. 8 del Dlgs 66/03, per il Ministero è una conferma della disciplina stessa dell'orario di lavoro .

L'unica eccezione alla non computabilità è dovuta al fatto che il tempo viaggio, come detto, possa e debba essere funzionale all'effettiva prestazione. Pertanto di volta in volta il datore di lavoro deve effettuare una verifica di tale presupposto e condizione, così come previsto dalla sentenza 5701 del 22.3.2004 della Cassazione relativamente alla funzionalità del tempo di viaggio rispetto alla prestazione stessa.

¹ Sentenza 5701 della Cassazione marzo 2004.

² 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.